



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 42

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Sambo, Manildo, Bigon, Dalla Pozza, Del Bianco, Galeano, Luisetto, Micalizzi, Montanariello e Trevisi

**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA
NEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 febbraio 2026.

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA NEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE VENETO

R e l a z i o n e:

La situazione salariale nel Veneto presenta criticità rilevanti, che rendono urgente un intervento pubblico mirato alla tutela del lavoro e alla qualità delle condizioni retributive. La nostra Regione si sta confrontando con un fenomeno crescente di lavoro povero, che riguarda tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che, pur essendo occupati, percepiscono un reddito insufficiente a garantire condizioni di vita dignitose, come evidenziato da recenti studi e statistiche.

Nella nostra Regione circa 8 lavoratori su 100 percepiscono redditi inferiori a 8.718 euro annui (meno di 726 euro al mese), configurandosi quindi come lavoratori poveri e non in grado di sostenere spese essenziali. Circa 465.000 lavoratori veneti (una quota significativa degli occupati) hanno un reddito annuo lordo medio sotto gli 11.000 euro, collocandosi sotto la soglia di povertà, con ulteriori 430.000 nella fascia tra 16.000 e 20.000 euro.

Questi dati si inseriscono in un contesto dove la retribuzione media lorda annua per dipendente si colloca intorno a valori inferiori ad un reddito di dignità, se rapportati al costo della vita crescente, e ad una dinamica salariale che risente dell'inflazione e dell'indebolimento della contrattazione collettiva. Tali condizioni colpiscono in modo particolare lavoratori con contratti atipici, soggetti a part-time involontario e lavoratori stagionali, maggiormente esposti al rischio di bassa retribuzione, precarietà e povertà lavorativa.

In questo quadro, la retribuzione minima di 9 euro lordi all'ora proposta dal presente progetto di legge assume valore sia come soglia di reddito dignitoso che come strumento di contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale e competizione al ribasso nel mercato degli appalti regionali.

La Regione del Veneto, nei limiti del riparto di competenze legislative con lo Stato e l'Unione europea, possiede competenze rilevanti in materia di contratti pubblici e appalti, come disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.". Il progetto di legge intende introdurre, nell'ambito dei contratti pubblici di competenza regionale, una specifica tutela della retribuzione minima nel perimetro degli appalti e delle concessioni regionali, fissando una soglia oraria minima pari a nove euro lordi, fatta salva l'applicazione dei trattamenti di miglior favore e dei CCNL attinenti, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

La previsione di indicare nei bandi l'applicazione del contratto collettivo nazionale più attinente e di verificare che il trattamento economico minimo sia non inferiore a 9 euro lordi all'ora rappresenta un presidio fondamentale per contrastare la pirateria contrattuale e le pratiche di sotto-retribuzione che si traducono in condizioni lavorative inaccettabili.

Affrontare il tema del lavoro povero promuovendo una retribuzione minima congrua è strategico non solo per migliorare la qualità delle vite dei singoli lavoratori, ma anche per la coesione sociale e lo sviluppo economico regionale. Redditi bassi e precariato diffuso hanno impatti negativi non solo a livello individuale, ma anche sul fronte della domanda interna, dei consumi, della

natalità e della partecipazione sociale. Garantire salari minimi dignitosi contribuisce dunque a contrastare la polarizzazione delle condizioni economiche e a favorire un mercato del lavoro più stabile e sostenibile.

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA NEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La presente legge è finalizzata alla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione del Veneto.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alle concessioni di competenza:

- a) della Regione del Veneto, delle sue strutture e articolazioni;
- b) degli enti strumentali regionali e delle agenzie regionali, nonché degli enti dipendenti e degli organismi riconducibili all'organizzazione regionale;
- c) delle società a partecipazione regionale della Regione del Veneto, secondo la normativa vigente;
- d) degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) del Veneto, incluse le aziende ULSS e le aziende ospedaliere del SSR;
- e) di Azienda Zero, anche tramite la struttura di centrale di committenza regionale Centrale regionale acquisti Veneto (CRAV), per le procedure di gara svolte in forma aggregata e/o su delega, nei limiti delle rispettive competenze.

2. Ai fini della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 sono denominati stazioni appaltanti.

Art. 3 - Procedure di gara.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 indicano in tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvi restando i trattamenti di miglior favore.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l'ora.

3. Se gli operatori economici dichiarano di applicare, in sede di offerta, un differente contratto collettivo, i soggetti di cui al verificano, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 36/2023, che tale contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

4. I soggetti di cui conducono il giudizio di equivalenza sulla base dei dodici parametri indicati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella relazione illustrativa al bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 28 luglio 2020, n. 2. Può ritenersi sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, accertando preventivamente che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta preveda una retribuzione minima inderogabile pari a nove euro l'ora. La verifica da effettuare verte sulla

equivalenza sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi.

Art. 4 - Disposizioni finanziarie.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.	3
Art. 3 - Procedure di gara.....	3
Art. 4 - Disposizioni finanziarie.	4
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4